

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

per la signora **Antonella MAURO**, (C.F. MRANNL79H48B157N), nata a Brescia il 08.06.1979 e residente a Marsala (TP), in Via del Fante n. 33, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Bragagni, Marco Esposito del Foro di Bologna, Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Bologna Strada Maggiore n. 31 – **domicilio digitale**: francesco.bragagni@ordineavvocatibopec.it, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato

- Ricorrente -

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed ivi domiciliato - PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80018500829) rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed ivi domiciliato - PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80062970373), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed ivi domiciliato - PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);

- Resistenti -

IN FATTO

1. La Ricorrente è docente di scuola primaria immessa in ruolo nell'anno 2010 - con decorrenza economica 1 settembre 2012 - per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento



e che, attualmente, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo di Fontanellato e Fontevivo di Parma (DOC. 1).

2. La ricorrente, in forza del CCNI per la mobilità docenti e l'Ordinanza Ministeriale n. 120 del 23.03.2020 (DOC. 2), presentava domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021 (DOC. 3), indicando quali prime preferenze tutte le scuole rientranti nel Comune di Marsala e nell'intera **provincia di Trapani**.

3. Tuttavia, in data 29.6.2020, all'esito della procedura di mobilità, veniva comunicato alla docente di **non aver ottenuto la mobilità richiesta**, con conferma della scuola di titolarità a Parma (DOC. 4).

4. La Ricorrente aveva proposto domanda di mobilità anche per l'anno 2019/2020 con lo stesso esito (DOC.3).

5. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani pubblicava gli esiti delle operazioni di mobilità per la scuola primaria per l'a.s. 2020/2021, disponendo n. 17 trasferimenti interprovinciali per la detta classe di concorso, tipologia: posto comune.(doc. 5)

6. Allo stesso modo, il precedente anno scolastico venivano disposti n. 27 trasferimenti interprovinciali per la detta classe di concorso, tipologia: posto comune.(doc.6)

7. Nella provincia di Trapani, per la classe di concorso primaria, risultavano accantonati complessivamente 21 posti (di cui 11 da concorso e 10 da graduatoria ad esaurimento - GAE) per l'anno scolastico 2019-20 e 21 posti per l'anno scolastico 2020-21 per le nuove immissioni in ruolo (cfr. tabulato posti disponibili e dei movimenti DOC.7). Il suddetto accantonamento dei posti effettuato dalla Provincia di trapani si fonda sull'art. 8 comma 5 CCNI 2019 del settore scuola, che prevede l'accantonamento del 50% dei posti disponibili per le immssioni in ruolo.

8. Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali, invero, è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua, per i motivi in diritto chiariti, e ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, **soddisfacendo così la domanda della ricorrente che è titolare di una precedenza prevista per legge**. (Si allegano a tal fine i bollettini dei movimenti, per la medesima classe di concorso della ricorrente, ove è palese che, nelle medesime preferenze indicate dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità interprovinciale, sono stati assegnati docenti neoassunti in ruolo);



9. L'attività provvedimentale con la quale l'Amministrazione ha risposto alla domanda di trasferimento interprovinciale della Ricorrente è illegittima e meritevole di censura giurisdizionale per i seguenti motivi di:

DIRITTO

PREMESSA

Le operazioni di mobilità sono regolate dal CCNI del 6 marzo 2019, il quale prevede la seguente scansione procedimentale:

- a. domanda con espressione di preferenze;
- b. operazioni di trasferimento all'interno del Comune e della Provincia (mobilità intra-provinciali);
- c. mobilità territoriale inter-provinciale.

L'art. 8 commi 5, 6 e 7 CCNI recita:

“5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità”.

L'art. 8 comma 5 CCNI, nella parte in cui prevede l'accontanamento del 50% dei posti disponibili alle immssioni in ruolo, (nella provincia di Trapani pari a 11 posti nel 2019/2020 e 21 posti nel 2020/2021), **viola l'art. 470 D.Lgs. 297/1994 (T.U. Scuola).**



Orbene, la ricorrente non è una neo immessa in ruolo, ma una docente che ha presentato specifica domanda di mobilità interprovinciale per gli AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021.

In tal senso, la ricorrente è stata lesa dalla recente mobilità e dalle pedissequa ordinanza nella misura in cui la stessa ha riservato il 50% dei posti disponibili ai neo immessi in ruolo, quando di fatto la norma sopra citata prevede invero una **PRECEDENZA** per la signora Mauro.

Alla stessa, invero, quest'anno è stato messo da parte solo il 30% dei posti residui, mentre lo scorso anno solo il 40%; il MIUR, pertanto, ha illegittimamente eliminato la precedenza che ex lege spettava alla ricorrente (cfr. art. 8 CCNI allegato al n. 2).

Quindi il MIUR ha errato laddove non ha applicato il principio della preferenza per il trasferimento interprovinciale di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione delle sedi per i nuovi assunti. Ad sintetim: la ricorrente non poteva essere superata nelle fasi delle mobilità dai neo immessi attesa la palese violazione di cui all'articolo 470 del TU.

I. Illegittimità, per violazione dell'art. 470 D.Lgs. 297/1994 del CCNI del 6 marzo 2019 nella parte in cui dà precedenza alle nuove immissioni in ruolo rispetto alla mobilità interprovinciale; inderogabilità della legge

L'art. 470, comma 1°, del D.Lgs. n. 297/1994, del quale la ricorrente deduce la violazione, chiaramente dispone: *“Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

Ne deriva che è possibile lasciare libertà alle parti di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale, ma, nel contempo, la norma speciale di cui al citato art. 470 fissa un **limite invalicabile**, quale appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità territoriale e professionale, stabilendo che **alle immissioni in ruolo siano riservate sempre e comunque i posti di risulta, dando, quindi, priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che hanno necessità di spostarsi**.



La normativa pattizia deroga a tale disposizione e lo stesso decreto ministeriale n. 182 del 23.3.2020, nella parte in cui determina le modalità di applicazione della disciplina prevista dal ccni sulla mobilità del personale del comparto scuola, senza rispettare la previsione di cui all'art. 470, comma 1°, del D.Lgs. n. 297/1994, risulta pertanto illegittimo.

Peraltro, la violazione del citato art. 470 è già stata accertata dal Tar del Lazio che in una fattispecie identica a quella in esame, con **Ordinanza n. 2367/2019**, con la quale, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha rilevato che *“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”*”, e cioè dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico, riconoscendo, quindi, che la mobilità territoriale e professionale ha la priorità rispetto alle nuove assunzioni.

La richiamata Ordinanza cautelare è stata confermata dal **Consiglio di Stato**, Sezione VI, con **Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019**, che ha **respinto** l'appello cautelare del MIUR nei seguenti chiarissimi termini: *“l'appello cautelare è infondato e va respinto. L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la **preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine**”*. (negli stessi termini, Consiglio di Stato, ordinanza n. 5199/2019; Tribunale di Lanciano, sentenza n. 167/2017; Tribunale di Campobasso, ordinanza 11.12.2015).



Ne deriva che i provvedimenti impugnati sono illegittimi e conseguentemente le operazioni che da essi scaturiscono, in virtù del principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alle nuove assunzioni, espressamente previsto dall'art. 470 citato.

E' dunque alla luce di un provvedimento illegittimo che la ricorrente ha visto ledere un proprio diritto quale è quello di poter "fruire" dei documentati posti disponibili.

II. Violazione dell'art. 30, comma 2° bis, del D.Lgs. 165/2001

Anche in relazione a tale norma il comportamento ministeriale è illegittimo.

Infatti, la prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista, oltre che dalla legge speciale, innanzi richiamata, anche, sul piano generale, dal D.Lgs. 165/2001, non risultando il principio della prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni venuto meno in conseguenza del D.Lgs. n. 75/2017.

Infatti, il D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. "riforma Madia") ha eliminato al comma 1° dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 la previsione secondo cui *"Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico"*, confermando, nel contempo, al comma 2° dello stesso articolo la norma secondo cui *"I contratti collettivi nazionali possono **integrare** - e non più definire - le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono **nulli** gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con la previsioni di cui ai commi 1 e 2 ..."*, sostituendo il verbo *definire* con *integrare*, quindi depotenziando in un certo modo la portata dei contratti collettivi nazionali.

Il **comma 2° bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001**, secondo cui *"Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, **devono attivare le procedure di mobilità**"*, del quale i ricorrenti deducono la violazione, non è stato intaccato dal D.Lgs. n. 75/2017, sicché risulta rafforzato il principio del **previo esperimento della mobilità** rispetto al reclutamento di nuovo personale.

Aggiungasi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, aveva impartito in passato precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19.3.2010), con le quali ricordava che *"l'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità"*.



Il legislatore, quindi, ha sempre espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria, con conseguente **nullità delle clausole contrattuali contrarie** (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 178/2014; Cons. Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 14/2011; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 5830/2010), il tutto nell'ottica di un generale contenimento della spesa pubblica e in attuazione dei fondamentali principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

In tali termini si è pronunciato il **Consiglio di Stato**, Sezione Terza, con **Ordinanza n. 3226/2017 del 28.7.2017**, precisando che *“la mobilità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, rappresenta pur sempre la prioritaria modalità di copertura di posti vacanti ai sensi dell'art. 30, comma 1 e 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001”*, accogliendo pertanto l'istanza cautelare presentata in primo grado.

Aggiungasi che con **Sentenza n. 915/2018 del 28.5.2018**, il **T.A.R. Puglia - Lecce**, Sezione Seconda, ha così statuito: *“In sostanza, dall'art. 30 comma 2 bis, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche, discende la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate. Tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di lavoratori già stabilmente inseriti nell'organizzazione della Pubblica amministrazione, non da reclutare mediante un'assunzione ex novo”*.

Il comportamento del Ministero, quindi, risulta illegittimo anche sotto tale profilo, laddove determina le modalità di applicazione di norme **nulle** ed improduttive di effetti, quali quelle che riservano il 50% dei posti alle nuove assunzioni e solo il restante 50% alla mobilità.

Anche la giurisprudenza del lavoro si è più volte espressa nei medesimi termini indicati dalla norma.

In particolare, il Tribunale di Roma, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha recentemente affermato che *“la previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, accorda preferenza alle operazioni di mobilità territoriale*



rispetto alle immissioni in ruolo che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime.

Nella specie, il ricorrente reclama il trasferimento in un posto che risulta essere l'unico disponibile. Ne consegue che l'aver riservato questo posto ad una nuova immissione in ruolo, come da previsione contrattuale, è in contrasto con la riportata normativa di legge” (Trib. Roma, sent. n. 5660 dell'11.06.2019).

Parimenti, il Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, ordinanza n. 2793/2018 del 14.09.2018 si è pronunciato sulla procedura di mobilità territoriale e ha ritenuto che la riserva del 60% dei posti disponibili accantonati per le nuove assunzioni prevista dal citato CCNI fosse *“illegittima, in applicazione del principio, da tempo codificato, del previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento tramite concorso o comunque tramite procedura selettiva di natura comparativa. Detto principio risulta infatti esplicitato nel novellato art. 30 DLVO 165/2001 e successive modifiche che al comma 2 sancisce, salva la competenza del CCNL a regolare le procedure di mobilità all'interno delle pubbliche Amministrazioni, la nullità degli accordi o delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione della regola previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento di personale aggiuntivo; il Tribunale è dell'avviso che si tratta di disposizione di rango legale estensibile anche al settore della mobilità del personale della scuola, considerata la mancanza in tale settore di una normativa derogatoria e la rispondenza di detto principio al valore fondamentale del contenimento della spesa pubblica. L'unico limite per l'operatività del principio è costituito dall'esistenza nei ruoli dell'amministrazione di una vacanza, art. 30 comma 2 bis Dlvo 165/2001, che nel caso di specie risulta dimostrata. Pertanto si procede alla disapplicazione dell'art. 8 del CCNI per contrarietà a norma di rango legale”.*

Alla luce di quanto esposto, è possibile concludere che la disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità del personale del comparto scuola sia illegittima per violazione di legge.

Le clausole dei contratti collettivi **devono essere disapplicate ove contrastanti con norme imperative e devono essere sostituite secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc.** (cfr. fra l'altro Cass. Sez. Lav. Sent. N. 5380 del 15 aprile 2002, Cass. Sez. Lav. Sent. N. 12489 del 23 novembre 1992, Cass. Sez. Lav. Sent. N. 346 del 16 gennaio 1987, Cass. Sez. Lav. Sent. N. 2660 del 25 maggio 1978, Cass. Sez. Lav. Sent. N. 3392 del 12 ottobre 1976 e Cass. Sez. Lav. Sent. N. 3625).

Dalla disapplicazione della parte del CCNI contrastante con gli artt. 470 e 30 op.cit. e dalla diretta applicazione degli articoli violati secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c.



deriva il diritto della Ricorrente ad essere trasferita con decorrenza dall'a.s. 2019/2020 sulle cattedre disponibili per la classe di concorso primaria presso la provincia di Trapani, previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle eventuali disposizioni di senso contrario del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/2022.

III. Violazioni comunitarie – violazione del principio di non discriminazione

Lo Stato non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Decisiva, ancora una volta, la tutela della categoria grazie all'applicazione della direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a “migliorare la qualità del lavoro a tempo Determinato (ma applicabili analogicamente al diritto al lavoro in genere) garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

Disparità di trattamento possono essere “giustificate” solo in base ad evidenti ragioni oggettive.

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “*dev'essere intesa nel senso CHE la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria*” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).

Ragioni oggettive, si noti bene, non presenti nel caso che ci occupa!

Il Ministero, allora, con l'interpretazione ha applicato una palese discriminazione tra docenti che partecipano alla fase provinciale della mobilità (che non subiscono alcuna riduzione dei posti disponibili) e docenti, tra cui la ricorrente che partecipano alla fase interprovinciale, cui immotivatamente è negata il riconoscimento alla precedenza rispetto ai neoassunti. Quindi, tale condotta, in assoluta assenza di impianto motivazionale ed in eccesso di potere, concretizza una disparità di trattamento rendendo anche palese il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico.

Anche per tale motivo il comportamento del Ministero è da considerarsi illegittimo !

Tutto ciò premesso, la Ricorrente come sopra rappresentata e difesa



CHIEDE

all'Il.mo Giudice del Tribunale di Parma, in funzione del Giudice del Lavoro, di:

- previa disapplicazione dell'art. 8 del C.C.N.I. 2019-2022 per contrasto con l'art. 470 del D.lgs 297/94 e con l'art. 30 del D. lgs 165/2001, accertare e dichiarare il diritto della docente Mauro Antonella di usufruire del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità avviate per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 rispetto alle nuove immissioni in ruolo, e per l'effetto dichiarare il diritto di precedenza della Ricorrente *ex* art. 470 comma 1 D.Lgs. 297/94 e annullare la comunicazione del 29 giugno 2020 avente ad oggetto l'esito dei trasferimenti.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Si producono i documenti numerati in narrativa:

- 1) Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) Ordinanza Ministeriale n. 120 del 23.03.2020;
- 3) Domande di mobilità interprovinciale per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- 4) Esiti mobilità 29.06.2020;
- 5) Esiti delle operazioni di mobilità per la scuola primaria per l'a.s. 2020/2021;
- 6) Esiti delle operazioni di mobilità per la scuola primaria per l'a.s. 2019/2020;
- 7) Tabulato posti disponibili e dei movimenti aa.ss. 2019/2020 - 2020/21;
- 8) Sentenze n. 5660/2019 del Tribunale del Lavoro di Roma e n. 4621/2019 del Tribunale del Lavoro di Verona

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori alla luce di quanto sarà *ex adverso* dedotto. Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è di valore indeterminato e che la Ricorrente è tenuta al pagamento del contributo unificato del valore di euro 259,00.

Bologna/Parma, 24.11.2020

Avv. Francesco Bragagni

Avv. Valentina Piraino

Avv. Marco Esposito



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti difensori della parte ricorrente come da procura apposta in calce al medesimo ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura di mobilità seguita dal MIUR. Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere **notificato a tutti i docenti controinteressati che potrebbero vantare il diritto di precedenza (migliaia!)**

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di individuarli tutti con lesione della garanzia dell'effettiva instaurazione del contraddittorio ed onerosità eccessiva;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 106/1990, secondo la quale *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*;
- la pubblicazione in G.U. appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello in via telematica;
- la giurisprudenza ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR



Lazio nn. 17612009; 17712009; 17812009 e 17912009; Trib. Genova provv. 1.09.2011, RG 357812011 e provv. 30.4.2014);

- La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I sottoscritti difensori fanno istanza affinché il Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. voglia autorizzare la notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione nella parte all'uopo dedicata.

Bologna-Parma, 24.11.2020

Avv. Francesco Bragagni

Avv. Valentina Piraino

Avv. Marco Esposito

